



ALLEGATO A

REGOLAMENTO GESTIONE DECESSI IN OSPEDALE E GESTIONE OBITORI OSPEDALIERI ASL VCO

Art. 1 - PREMESSA

Il presente regolamento fornisce indicazioni operative per la gestione dei decessi che avvengono in ospedale e per la gestione degli obitori dell'ASL VCO siti presso i presidi ospedalieri Castelli di Verbania e San Biagio di Domodossola. Nella stesura del regolamento si è tenuto conto delle varie disposizioni impartite negli anni sull'argomento dalla SOC Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri rivalutate alla luce dell'esperienza acquisita e della evoluzione normativa della materia

Art. 2 – DESTINATARI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento deve essere applicato per la parte di competenza da parte dei vari soggetti interessati e cioè il personale ospedaliero dirigente e del comparto, gli addetti agli obitori ospedalieri, le imprese di pompe funebri, i parenti dei deceduti.

ART. 3 - VIGILANZA

La vigilanza sul rispetto del presente regolamento è dei responsabili delle direzioni mediche di presidio dei due ospedali.

La SOC Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri sorveglia sull'applicazione della procedura, controlla periodicamente la corretta tenuta dei registri dell'obitorio, verifica le modalità di accesso agli obitori e ne propone eventualmente le opportune modifiche, sorveglia il rispetto delle norme di comportamento degli operatori interessati.

Ai fine dell'applicazione della normativa sull'anticorruzione e sulla trasparenza verrà semestralmente analizzata la frequenza di accesso agli obitori da parte delle diverse imprese funebri,

- se la frequenza è compresa tra 0% e 20% del totale degli accessi, non è previsto nessun controllo da parte della Direzione sanitaria;
- se la frequenza è compresa tra 20% e 30%, del totale degli accessi, è previsto il controllo e la sorveglianza da parte della Direzione sanitaria;
- se la frequenza è maggiore del 30% del totale degli accessi, è previsto il controllo diretto ed avviata un'indagine interna da parte della Direzione Sanitaria



Art. 4 – SEDI e ORARI

Gli obitori si trovano presso i due presidi nelle sedi indicate e con i seguenti orari di apertura:

	Ospedale Castelli Verbania	Ospedale San Biagio Domodossola
Dove si trova	Piano terra area F1 con accesso da via Crocetta n..	Piano terra Palazzina E con accesso all'interno dell'area del presidio
Orari	Tutti i giorni 9,00 – 17,00 con pausa dalle 12,30 alle 13,00	Tutti i giorni 9,00 -17,00 con pausa dalle 12,00 alle 13,00

L'accesso da parte dei familiari e/o conoscenti del defunto ai locali delle camere mortuarie è consentito nelle ore di apertura. Gli orari di apertura sono affissi all'ingresso delle camere mortuarie.

L'accesso in orari diversi da quelli di apertura sarà consentito per straordinarie esigenze (ad esempio riti funebri di altre religioni) previa autorizzazione della Direzione Medica di Presidio.

Art 5 - ACCOGLIENZA SALME OBITORI ASL VCO

Presso gli obitori dei presidi ospedalieri di Domodossola e Verbania possono essere accolte esclusivamente le salme provenienti dai reparti dei due presidi ospedalieri e quelle provenienti dal territorio su indicazione o dell'Autorità Giudiziaria o della Medicina Legale.

Nel caso di salme provenienti dal territorio su indicazione dell'Autorità Giudiziaria o della Medicina Legale gli oneri per il periodo di osservazione saranno a carico dei comuni di residenza del deceduto/a; è operativa in ASL la possibilità di stipulare una specifica convenzione generale tra ASL e singoli comuni.

Inoltre in applicazione della Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2012 n.7/R *"Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali in attuazione dell'art. 15 della L.R. 3 agosto 2011, n. 15"* potranno essere accolte negli obitori nei limiti delle disponibilità, i cadaveri delle persone decedute in abitazioni nelle quali l'ASL VCO con i propri uffici competenti abbia certificato la non idoneità. Si precisa che in questo caso l'onere per il trasferimento della salma presso gli ospedali per il periodo di osservazione è totalmente a carico dei familiari del defunto.

ART.6 – GESTIONE DECEDUTI

6.1 - A seguito del decesso di un paziente in ospedale in reparto o in DEA di norma viene eseguito il tanatogramma per un periodo di tempo non inferiore ai 20 minuti. Il tanatogramma va allegato alla cartella clinica.



Da parte del medico di reparto o altro medico che ha accertato il decesso deve essere compilata:

- **la dichiarazione di morte** compilando il relativo modulo contenente i dati identificativi e attestanti l'avvenuto decesso; inoltre lo stesso medico dovrà attestare in cartella clinica nel diario integrato con precisione la data e l'ora del decesso

- **la denuncia della causa di morte** (compilazione scheda ISTAT); si ricorda che gli esercenti le professioni sanitarie sono obbligati a denunciare al sindaco la causa di morte di ogni persona da loro assistita utilizzando apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Salute d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

- **se richiesto, ai fini della cremazione, un certificato** escludente sospetto di morte dovuta a reato; tale certificato dovrà essere controfirmato dalla direzione medica di presidio o suo delegato.

Successivamente si provvederà, da parte del personale incaricato, al trasferimento della salma in obitorio sulla lettiga riservata al trasporto cadaveri seguendo il percorso individuato; le manovre dovranno essere eseguite con attenzione utilizzando anche gli ausili previsti per la movimentazione dei carichi. Durante il trasporto gli operatori non dovranno mai lasciare incustodita la lettiga e dovranno mantenere un comportamento decoroso. Il personale incaricato del trasporto dovrà anche portare in obitorio la documentazione certificativa prodotta dal reparto.

All'arrivo in obitorio, la salma negli orari di apertura, sarà presa in carico dal personale in servizio in obitorio il quale verificherà la completezza della documentazione pervenuta dal reparto. Fuori dagli orari di apertura il personale addetto al trasporto preleverà le chiavi dell'obitorio in portineria a Verbania o al DEA a Domodossola, previa compilazione dell'apposito registro, riportando le chiavi in portineria o al DEA dopo il deposito della salma.

La stessa procedura dovrà essere messa in atto dall'impresa che porterà in obitorio salme recuperate sul territorio e portate in ospedale su disposizione delle autorità competenti fuori dagli orari di apertura degli stessi. Il personale dell'obitorio appena preso servizio dovrà provvedere alla presa in carico della salma ed alla verifica della completezza della documentazione.

Presso ogni obitorio degli ospedali è tenuto, a cura degli addetti, un registro nel quale sono annotati con numerazione progressiva: il nome, la data di nascita e di morte del defunto, il reparto di provenienza della salma, se è stata eseguita autopsia giudiziaria o riscontro diagnostico, il giorno di uscita della salma, il nome dell'impresa funebre che riceve la salma.

Prima dell'allontanamento della salma dagli ospedali va compilato il **certificato necroscopico**: in base alla normativa nazionale (art.4 DPR 285/1990) l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo deve essere effettuato non prima delle 15 ore e non dopo le 30 ore dal decesso, salvo i casi di maciullamento o decapitazione o in cui sia stata accertata la morte con tanatogramma (ECG) di durata non inferiore a 20 minuti. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato.

Nel presidio di Domodossola la funzione di medico necroscopo è svolta dai medici della SOC Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania Domodossola dalle ore 8,00 alle



ore 17,00 dei giorni feriali e dai medici di guardia al DEA su delega della Direzione Sanitaria nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Nel presidio di Verbania la funzione di medico necroscopo è svolta su delega della Direzione Sanitaria Ospedaliera dai medici della SOC Anatomia Patologica dalle ore 8,00 alle ore 17,00 dei giorni feriali e dai medici di guardia al DEA nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Nel caso in cui vi fossero delle difficoltà presso i due presidi a compilare il certificato necroscopico per motivi lavorativi da parte dei medici DEA tale compilazione andrà effettuata dai dirigenti medici della SOC Direzione Sanitaria dei Presidi ospedalieri.

6.1.1 - Trattamento/Trasporto/ Cura salme per pazienti delle varie religioni.

Sono allegate al presente regolamento le schede per il trattamento/trasporto/cura delle salme di pazienti di altre religioni oltre la religione cattolica.

Tali schede sono state prodotte dalla Regione Piemonte e condivise con i rappresentanti delle varie religioni nell'ambito del Progetto Regionale "Le cure dello spirito".

Il personale dei reparti e dell'obitorio dovranno mettere in atto (quando richiesto dai parenti o dal paziente prima del decesso) quanto previsto in dette schede compatibilmente con il rispetto della normativa di cui al DPR 285 del 10.9.90 e s.m.i.

6.2 -Riscontro Diagnostico. Fatti salvi i poteri dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro i cadaveri delle persone decedute negli ospedali quando i medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per chiarimenti di quesiti clinico-scientifici; la richiesta di riscontro diagnostico è quindi un atto medico, utile a chiarire dubbi sulle cause di morte, per motivi di interesse clinico-scientifico.

La richiesta del riscontro diagnostico deve essere inviata alla Direzione Medica di Presidio di pertinenza dal medico del reparto/servizio dove è avvenuto il decesso per il visto e l'inoltro all'anatomo-patologo ospedaliero che effettuerà il riscontro. La famiglia deve essere informata dal medico che richiede il riscontro diagnostico, anche ai fini di stabilire i tempi per l'espletamento delle pratiche funerarie, ma non può opporsi a tale disposizione: infatti non è necessario alcun consenso da parte dei familiari. La richiesta di riscontro può essere revocata solo dal medico richiedente. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto, possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia

Ai sensi dell'art.2-bis DPR 285/90 i familiari possono richiedere l'esecuzione di riscontro diagnostico, anche se non richiesto dal curante, concordandolo col curante stesso.

Sono esclusi dal riscontro diagnostico i casi in cui il decesso possa attribuirsi (anche in modo indiretto o ipotetico) a reati dolosi o colposi, incluse ipotesi di responsabilità professionale medica. Tali casi, infatti, devono essere messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che può disporre l'autopsia da parte dei propri periti, oppure dare il nulla-osta alla sepoltura.

6.3 - Autopsia Giudiziaria (messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria).

L'autopsia è disposta dal Magistrato quando è ritenuta necessaria per stabilire la causa, i mezzi, l'epoca e la modalità della morte, ai fini del giudizio di responsabilità. L'autopsia è considerata un accertamento tecnico irripetibile.



L'autopsia viene eseguita dal medico specialista, perito d'ufficio nominato dall'Autorità Giudiziaria, anche in presenza dei consulenti di parte.

In caso di sospetto di reato, il medico del reparto/servizio dove è avvenuto il decesso o il medico che ha constatato il decesso compila la Scheda ISTAT e indica sull'Avviso di Morte la messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La Direzione Sanitaria di Presidio trasmette tale documentazione all'Autorità Giudiziaria.

La salma potrà essere "liberata" dalla messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria solo quando sarà dato il nulla-osta al seppellimento da parte della Procura della Repubblica.

ART. 7 - VESTIZIONE DELLA SALMA

I familiari possono provvedere in proprio alla vestizione della salma direttamente o ricorrendo a persona da questi formalmente delegata.

Non è compito del personale dell'obitorio provvedere alla vestizione delle salme ed è vietata la vestizione a pagamento da parte degli operatori dell'obitorio.

ART. 8 - TRASPORTI A CASSA APERTA

In applicazione della D. P. G. R. 8 agosto 2012, n. 7/R prima citata e successiva D. G. R. 13 gennaio 2014, n. 13-7014 – Primi indirizzi applicativi- a richiesta dei familiari con oneri a proprio carico, la salma può essere trasportata, per lo svolgimento e il termine del periodo di osservazione, quindi entro le 24 ore dal decesso (portato a 48 ore nei casi di morte improvvisa o con dubbi di morte apparente), dalla camera mortuaria dell'ospedale:

1. alla sala del commiato;
2. all'obitorio o deposito di osservazione del comune;
3. all'abitazione propria o dei familiari.
4. presso struttura sanitaria.

Il trasporto del defunto durante il periodo di osservazione deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, perciò "a cassa aperta".

Il trasporto a cassa aperta e quindi il prelievo del corpo nei presidi ospedalieri di Verbania e Domodossola potrà essere effettuato dalle imprese funebri solo a partenza dall'obitorio negli orari di apertura dello stesso e solo a certificazione completata.

La certificazione del trasporto non potrà essere rilasciata nei casi di richiesta di riscontro diagnostico o quando la salma a qualunque titolo è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel caso in cui sia il personale dell'obitorio che riceva la richiesta da parte di un'impresa funebre della compilazione del certificato summenzionato, l'operatore ASL dovrà contattare i medici del reparto dove è avvenuto il decesso per la compilazione dello stesso fotocopiando tutta la documentazione necessaria che poi sarà consegnata in originale all'impresa.



Nel caso in cui non sia stato ancora compilato per motivi di servizio il certificato necroscopico, potrà comunque essere effettuato il trasporto a cassa aperta. In tal caso l'impresa funebre provvederà a contattare il servizio di medicina legale per l'effettuazione della certificazione necroscopica successivamente al trasporto a cassa aperta.

ART. 9 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE OSPEDALIERO

Il personale dipendente dell'Azienda non è autorizzato a fornire nominativi ed indirizzi di imprese funebri o similari indicazioni. Sono altresì proibite elargizioni di denaro o altro al personale degli obitori da parte di qualunque soggetto che accede agli stessi.

I parenti potranno fare riferimento per la scelta dell'impresa funebre all'elenco delle imprese funebri operanti sul territorio affisso negli obitori (e presente presso la SOC Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri) e aggiornato periodicamente dalla stessa; del pari è proibito comunicare alle imprese funebri da parte del personale ospedaliero avvenuti decessi in ospedale.

I dipendenti che forniscono interessate segnalazioni verranno sottoposti a procedimento disciplinare e denunciati alle autorità competenti.

Nel caso in cui il personale ospedaliero venga a conoscenza di episodi di soggetti esterni che contattino all'interno dei reparti parenti di pazienti in gravi condizioni o deceduti (al fine di indirizzare la scelta dell'impresa funebre) oltre ad allontanare con immediatezza il soggetto dovrà darne comunicazione immediata alla direzione sanitaria di presidio. Il personale ospedaliero e gli addetti alle camere mortuarie dovranno ottemperare a quanto previsto nel D. Lgs. 196/03 in tema di protezione dei dati personal

ART. 10 – COMPORTAMENTO IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

Non è autorizzata la presenza delle imprese di onoranze funebri all'interno dei locali della struttura ospedaliera per la definizione dei contratti, né è prevista turnazione o altre forme e modalità di rappresentanza delle medesime

Gli addetti delle imprese di onoranze funebri che siano stati incaricati di ottemperare alle incombenze relative ai funerali da parte dei congiunti dei defunti, non possono trattenersi nelle camere mortuarie e negli uffici preposti al rilascio della documentazione relativa al decesso se non per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle suddette incombenze.

Al fine di garantire le necessarie informazioni, presso le camere mortuarie è disponibile l'elenco delle ditte di onoranze funebri e pompe funebri operanti nell'ambito della provincia

Le imprese di onoranze funebri dovranno evitare comportamenti scorretti e inopportuni nei riguardi sia dei parenti dei deceduti che degli operatori ospedalieri.

Nessuna pubblicità relativa alle imprese funebri potrà essere fatta all'interno dei presidi ospedalieri .

Qualunque violazione sarà segnalata all'autorità competente in relazione all'evento segnalato.



I titolari delle imprese di onoranze funebri ai fini del rispetto della normativa sulla privacy devono comunicare alle direzioni mediche di presidio i nominativi del personale autorizzato a ritirare la documentazione sul decesso prodotta in ospedale.

Le variazioni dei nominativi dovranno essere comunicate tempestivamente dalle imprese alle direzioni mediche di presidio.

ART. 11 - Infrazioni e Provvedimenti

Le infrazioni al presente Regolamento ed ogni altra irregolarità riscontrata comporteranno l'adozione dei provvedimenti del caso (procedimenti disciplinari per il personale dipendente, diffida alle Imprese, segnalazione alle autorità competenti secondo l'illecito configurato).

Chiunque venga a conoscenza di infrazioni al presente Regolamento è tenuto a comunicarle per iscritto alla Direzione Medica di Presidio, per i necessari provvedimenti.



Allegato (art. 6.1.1)

SCHEDE PER I PAZIENTI DECEDUTI DELLE VARIE RELIGIONI



SCHEDA PER I PAZIENTI DI RELIGIONE: **Buddhista Soka Gakkai**

1. Trattamento della salma in reparto: Non occorrono particolari indicazioni e/o precauzioni differenti da quelle in uso.

2. Trasporto della salma: Non occorrono particolari indicazioni e/o precauzioni differenti da quelle in uso.

3. Preparazione e vestizione della salma: Non occorrono particolari indicazioni e/o precauzioni differenti da quelle in uso.

4. Composizione della salma nel feretro: Non occorrono particolari indicazioni e/o precauzioni differenti da quelle in uso.

5. Riti funebri e funzioni religiose: Prima della chiusura potrebbe essere richiesto il posizionamento del feretro nella camera ardente per l'espletamento di alcune ritualità che utilizzano oggetti o simboli portati dalla famiglia/comunità.

6. Note particolari: Nessuna.

Tutto quanto sopra nel pieno rispetto di tutto quanto previsto dal DPR 10/9/90 n. 285 e s.m.i. di "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".



SCHEDA PER I PAZIENTI DI RELIGIONE: **Buddhista Vajrayana**

Nota importante: Il mondo buddista è molto diversificato nei diversi paesi e culture pertanto le seguenti indicazioni possono non essere valide per tutti.

Nella visione buddista la morte non coincide con l'arresto cardiorespiratorio o con la cessazione delle funzioni cerebrali ma con il distacco della coscienza o della mente dal corpo che accade entro le 72 ore dal decesso.

1. Trattamento della salma in reparto: E' necessario usare la massima delicatezza, dolcezza e comprensione possibile nei confronti della salma, il cui processo di morte non è ancora terminato, per l'esecuzione delle cure igieniche e lo spostamento.

2. Trasporto della salma: Evitare gli scossoni durante il trasporto.

3. Preparazione e vestizione della salma: Evitare gli scossoni utilizzando la massima delicatezza e dolcezza durante la vestizione.

4. Composizione della salma nel feretro: La cassa non andrebbe chiusa prima di 72 ore, quindi ritardare il più possibile tale operazione.

5. Riti funebri e funzioni religiose: Il funerale non andrebbe svolto prima di 72 ore. Potrebbe essere richiesto il posizionamento della salma (senza spostarla dalla barella) nella camera ardente per l'espletamento di alcune ritualità che potrebbero richiedere l'accensione di un lumino e di un bastoncino d'incenso e l'esposizione di una statuetta del buddha. Tale condizione potrebbe ripetersi più volte nell'arco delle 72 ore.

Tutto quanto sopra nel pieno rispetto di tutto quanto previsto dal DPR 10/9/90 n. 285 e s.m.i. di " Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".



SCHEDA PER I PAZIENTI DI RELIGIONE: **Buddhista Zen**

Nota importante: Il mondo buddista è molto diversificato nei diversi paesi e culture pertanto le seguenti indicazioni possono non essere valide per tutti.

Nella visione buddista la morte non coincide con l'arresto cardiorespiratorio o con la cessazione delle funzioni cerebrali ma con il distacco della coscienza o della mente dal corpo che accade entro le 72 ore dal decesso.

1. Trattamento della salma in reparto: E' necessario usare la massima delicatezza, dolcezza e comprensione possibile nei confronti della salma, il cui processo di morte non è ancora terminato, per l'esecuzione delle cure igieniche e lo spostamento. La necessità di negare il riscontro autoptico è demandata alla famiglia e non alla religione.

2. Trasporto della salma: Nessuna indicazione.

3. Preparazione e vestizione della salma: Qualora lo richiedano, i famigliari o i componenti della comunità possono provvedere al lavaggio e alla vestizione della salma.

4. Composizione della salma nel feretro: Nessuna indicazione.

5. Riti funebri e funzioni religiose: Il funerale non andrebbe svolto prima di 72 ore. E' necessario posizionare la salma (senza spostarla dalla barella) nella camera ardente per l'espletamento di alcune ritualità che potrebbero richiedere l'utilizzo di oggetti o simboli portati dalla famiglia/comunità. Tale condizione potrebbe ripetersi più volte nell'arco delle 72 ore.

Tutto quanto sopra nel pieno rispetto di tutto quanto previsto dal DPR 10/9/90 n. 285 e s.m.i. di " Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" .



SCHEDA PER I PAZIENTI DI RELIGIONE: **Ebraica**

1. Trattamento della salma in reparto: Sin dalla morte occorre garantire la minima interferenza con la salma. Il personale di reparto non deve eseguire l'igiene della salma ma limitarsi alla rimozione dei presidi medici (se possibile evitare di rimuovere i dispositivi elettromedicali impiantabili quali il pace-maker), alla chiusura della bocca e al posizionamento delle braccia lungo il corpo. In caso di rilassamento sfinterico post-mortem non eseguire le cure igieniche perineali ma limitarsi a rimuovere le feci e alla sostituzione del pannolone assorbente.

La salma deve essere coperta con un lenzuolo da mantenere sempre, non scoprire il capo in presenza dei famigliari.

Non occorre comunicare ai famigliari la necessità di consegnare il vestiario al personale delle camere mortuarie poiché allo stesso provvederanno gli addetti della comunità ebraica.

2. Trasporto della salma: Non occorrono particolari indicazioni e/o precauzioni differenti da quelle in uso.

3. Preparazione e vestizione della salma: Il lavaggio e la vestizione viene eseguito solo dagli addetti della comunità ebraica dello stesso sesso garantendo la privacy (allontanando persone estranee incluso il personale delle camere mortuarie). La salma sarà posizionata nella sala settoria (o in un locale dotato di lettino metallico o tavolo settorio, acqua corrente e sistema di scarico delle acque reflue) per essere sottoposta ad un primo lavaggio igienico, ad un lavaggio spirituale con 24 litri d'acqua ed infine alla vestizione.

4. Composizione della salma nel feretro: La salma viene composta nel feretro dagli addetti della comunità ebraica.

5. Riti funebri e funzioni religiose: Una preghiera con i familiari ed i rappresentanti della comunità ebraica viene svolta prima chiusura della bara. Un breve rito religioso è svolto prima del trasporto del feretro.

6. Note particolari: Nessuna

Tutto quanto sopra nel pieno rispetto di tutto quanto previsto dal DPR 10/9/90 n. 285 e s.m.i. di " Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" .



SCHEDA PER I PAZIENTI DI RELIGIONE: **Induista**

Nota importante: Il mondo induista è molto diversificato nei diversi paesi e culture pertanto le seguenti indicazioni potrebbero non essere valide per tutti.

1. Trattamento della salma in reparto: Garantire il silenzio. Se possibile evitare di spostare la salma sino all'arrivo dei famigliari e dei membri della comunità. Qualora sia possibile lasciare la salma in uno spazio separato dagli altri degenti in modo che la famiglia/comunità possa restare accanto al defunto. Per quanto concerne il mantenimento dell'integrità del corpo prima dell'esecuzione del riscontro autoptico e la rimozione dei dispositivi elettromedicali impiantabili (es. pace-maker) occorre richiedere alla famiglia/comunità se il defunto aveva dato parere negativo in merito; è però da considerare che il 99% degli induisti opta per la cremazione.

2. Trasporto della salma: Non occorrono particolari indicazioni e/o precauzioni differenti da quelle in uso.

3. Preparazione e vestizione della salma: Qualora lo richiedano, i famigliari o i componenti della comunità possono provvedere al lavaggio e alla vestizione della salma. Se eseguito dal personale delle camere mortuarie occorre che il personale sia preferibilmente dello stesso sesso del defunto e che quest'ultimo sia lavato e ad unto con olio fornito dai famigliari/comunità.

4. Composizione della salma nel feretro: Nessuna indicazione tranne quelle eventualmente fornite dalla famiglia/comunità.

5. Riti funebri e funzioni religiose: Non sono previsti particolari riti o funzioni se non all'atto della cremazione.

6. Note particolari: Nessuna.

Tutto quanto sopra nel pieno rispetto di tutto quanto previsto dal DPR 10/9/90 n. 285 e s.m.i. di " Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".



SCHEDA PER I PAZIENTI DI RELIGIONE: **Musulmana**

Nota importante: L'Islam indica di prestare la massima cura per il defunto *"rispettando il morto come se fosse ancora vivo"*

1. Trattamento della salma in reparto: Occorre chiudere gli occhi al defunto, evitare assolutamente di esporre il corpo nudo alla vista altrui e preoccuparsi che la salma sia trattata da operatori dello stesso sesso.

2. Trasporto della salma: Occorre velocizzare il più possibile il trasporto della salma alle camere mortuarie per accelerarne la preparazione e la tumulazione.

3. Preparazione e vestizione della salma: Il lavaggio e la vestizione della salma viene eseguito dagli addetti della comunità islamica o comunque da persone di fede musulmana. Il lavaggio viene eseguito con sapone (fornito da chi si occupa della preparazione) ma è necessario che sia disponibile acqua calda corrente. Il defunto viene cosparso con profumi e vestito con 3 teli (se di sesso maschile) o 5 teli (se di sesso femminile).

4. Collocazione della salma nel feretro: La salma viene posizionata nel feretro inclinandola sul lato destro (anche solo leggermente).

5. Riti funebri e funzioni religiose: Il feretro viene esposto in una sala idonea ad accogliere i parenti per una preghiera rituale. Può essere necessario che durante la preghiera i fedeli si orientino verso la Mecca (a tal fine è possibile utilizzare il tappeto munito di bussola fornito dalla comunità islamica).

6. Note particolari: Il feretro, di norma, viene trasportato nel paese d'origine.

Tutto quanto sopra nel pieno rispetto di tutto quanto previsto dal DPR 10/9/90 n. 285 e s.m.i. di " Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" .



SCHEDA PER I PAZIENTI DI RELIGIONE: **Cristiana Ortodossa**

Nota importante: Il mondo cristiano ortodosso è molto diversificato nei diversi paesi e culture pertanto le seguenti indicazioni possono non essere valide per tutti.

1. Trattamento della salma in reparto: Non occorrono particolari indicazioni e/o precauzioni differenti da quelle in uso.

2. Trasporto della salma: Non occorrono particolari indicazioni e/o precauzioni differenti da quelle in uso.

3. Preparazione e vestizione della salma: Qualora lo richiedano, i famigliari possono provvedere al lavaggio e alla vestizione della salma. Il lavaggio di norma è seguito dall'unzione del corpo con olio benedetto fornito dalla chiesa ortodossa.

4. Composizione della salma nel feretro: La bara andrebbe chiusa solo prima della sepoltura, pertanto occorre ritardare il più possibile tale operazione, o almeno posticiparla alla funzione religiosa svolta nelle camere mortuarie.

5. Riti funebri e funzioni religiose: La sera successiva il decesso (alle ore 16.00 circa), se la famiglia non fornisce indicazioni al trasporto del feretro alla chiesa ortodossa per poter procedere alla veglia e alla funzione funebre, sarà eseguita una breve funzione religiosa prima della chiusura della bara e/o del trasporto.

6. Note particolari: La sepoltura deve avvenire il 3° giorno, pertanto occorre tenerne conto qualora il feretro debba essere trasportato nel paese d'origine

Tutto quanto sopra nel pieno rispetto di tutto quanto previsto dal DPR 10/9/90 n. 285 e s.m.i. di " Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" .